







CAL - CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

IL PRESIDENTE

Il Presidente chiama il secondo punto all'o.d.g. **“Approvazione Direttiva della Giunta regionale, ai sensi dell'art.2,co.1 lett. A) della L.R. 29 luglio 2004 n.19, in materia di riordino dell'esercizio dell'attività funebre e di accreditamento delle imprese funebri operanti in strutture di ricovero e cura pubbliche e nelle strutture socio-sanitarie a carattere residenziale pubbliche. Sostituzione delibera 14/10/2019 n.1678”**”

Il Presidente passa la parola a **Milvia Folegani** del Servizio prevenzione collettiva e Sanità pubblica che procede ad illustrare il punto precisando che con la delibera in oggetto si intende innanzitutto aggiornare la disciplina relativa all'esercizio dell'attività funebre in strutture di ricovero e cura pubbliche e nelle strutture socio-sanitarie a carattere residenziale pubbliche.

L'obiettivo è quello di improntare tale esercizio a criteri di semplificazione amministrativa, di certezza dei requisiti da certificare nell'atto di presentazione al Comune della SCIA nonché di potenziamento delle misure di protezione e di contrasto di eventuali eventi corruttivi che possano verificarsi in ambito funebre. Viene introdotta una procedura diretta all'accreditamento delle imprese di onoranze funebri e una valutazione e una qualificazione delle procedure attualmente adottate in ambito funerario dalle strutture sanitarie, al fine di adottare modalità operative uniformi e di garantire altresì una corretta informazione alle famiglie delle persone decedute e degli altri aventi causa consentendo loro una libera scelta nell'ambito delle imprese delle onoranze funebri.

Terminata l'esposizione, non essendoci richieste di intervento, si procede alla votazione accertando il seguente risultato:

**Presenti: 13**

**Votanti: 13**

**Favorevoli: 13**

***Il Consiglio delle Autonomie locali esprime parere favorevole.***

La seduta è tolta alle ore 11.30

L.C.S.

Cordiali saluti

Il Presidente  
Luca Vecchi  
(FIRMATO DIGITALMENTE)